



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



REGIONE CALABRIA

Allegato 1 alla DGR n. 517 del 26 novembre 2021

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE CALABRIA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Giuseppe Bronzino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico - Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Roberto Ciciani, Capo della Direzione VI – “Operazioni finanziarie - analisi di conformità con la normativa UE” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

E

la Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Viale Europa, Località Germaneto, codice fiscale numero 022053940793, rappresentata dal dott. Francesco Venneri, Dirigente Generale Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori culturali, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Calabria.

VISTI:

- 1) il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito, “FESR”) e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

- 2) il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- 3) il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 4) il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- 5) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- 6) l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014, Ares(2014) n. 3601562, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce le modalità intraprese dall'Italia per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito, "fondi SIE") secondo gli obiettivi basati sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- 7) il regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 (cosiddetto "Omnibus"), che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- 8) la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione ha adottato un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (cosiddetto "Temporary Framework"), indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del TFUE;
- 9) il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020,

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19;

10) il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19;

PREMESSO CHE:

- a) il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Calabria, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", hanno sottoscritto, in data 23 ottobre 2018, un accordo (nel seguito, anche solo "Accordo") per la costituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito, "Fondo"), di una sezione, denominata "Sezione speciale regione Calabria", alla quale affluiscono contributi versati dalla Regione, per un importo di euro 5.000.000,00, rivenienti da risorse del POR FESR Calabria 2014-2020, che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b) il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "decreto cura Italia"), prevede, all'articolo 126, comma 10, che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi SIE possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da Covid-19;
- c) il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 dell'8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (nel seguito, "decreto liquidità"), ha stabilito, all'articolo 13, modalità rafforzate di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento applicabili fino al 31 dicembre 2020, introducendo, altresì, modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali;

- d) la Commissione europea, con decisione C(2020) 2370 final del 13 aprile 2020, ha dichiarato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure temporanee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del Fondo con le modalità stabilite dall'articolo 13 del predetto decreto liquidità, notificate dal Ministero dello sviluppo economico (SA.56966 (2020/N)) in data 10 aprile 2020;
- e) il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “decreto rilancio”), ha dettato specifiche disposizioni per il contributo dei Fondi SIE al contrasto della situazione di crisi socio-economica sviluppatasi in conseguenza all'emergenza sanitaria, da attuare attraverso un'operazione di riprogrammazione del Programma operativo;
- f) con decisione C(2020) 4125 final del 16 giugno 2020, la Commissione europea che ha approvato il regime di aiuti SA.57625 (2020/N), notificato dalle Autorità italiane, che modifica e integra il sopra citato regime di aiuti SA.56966 (2020/N) per effetto delle intervenute disposizioni legislative;
- g) con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, la Commissione europea ha approvato il regime d'aiuto SA.59655 (2020/N) di modifica del regime d'aiuto SA.56966 (2020/N), estendendo la durata dello schema di aiuto sino al 30 giugno 2021;
- h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, sono state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo, le vigenti disposizioni operative e le modalità operative di intervento della Sezione speciale di cui all'articolo 56 del decreto cura Italia;
- i) il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.123 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (nel seguito, “decreto sostegni-bis”), ha stabilito, all'articolo 13, modificazioni all'articolo 13 del richiamato decreto liquidità, applicabili fino al 31 dicembre 2021;
- j) con decisione C(2021) 4930 final del 29 giugno 2021, la Commissione europea ha approvato il regime d'aiuto SA.63597 (2021/N) di modifica del regime d'aiuto SA.56966 (2020/N), estendendo la durata dello schema di aiuto sino al 31 dicembre 2021;

- k) con comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha prorogato la vigenza del predetto “Quadro temporaneo”, per quanto attiene alle sezioni 3.1 e 3.2, al 30 giugno 2022;
- l) con deliberazione di Giunta regionale n. ... del .././....., la Regione Calabria ha approvato lo schema del presente Atto integrativo all’Accordo istitutivo della Sezione speciale regione Calabria;

CONSIDERATO CHE

- a) nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 richiamato nei visti, fino al 30 giugno 2022 ovvero fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea, si applicano al Fondo le disposizioni legislative di cui all’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni, che intervengono in deroga alle norme ordinarie che ne disciplinano il funzionamento;
- b) in coerenza con la volontà espressa dalla Regione Calabria, le Parti ritengono opportuno apportare modifiche all’Accordo stipulato in data 23 ottobre 2018, tese a recepire le novità normative introdotte dall’articolo 13 del richiamato decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*, al fine di rafforzare l’operatività della Sezione speciale Regione Calabria, con l’obiettivo ultimo di fornire sostegno anche alle esigenze di liquidità e di finanziamento del capitale circolante connesse alla grave situazione economica in essere innescata dall’esigenza epidemiologica da Covid-19, fino al 30 giugno 2022 ovvero fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea;

TUTTO CIO’ VISTO E PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI
STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Visti e Premesse)

1. I visti e le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo.

Art. 2.
(*Modifiche all'Accordo*)

1. All'Accordo stipulato il 23 ottobre 2018 citato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, al fine di adeguare e integrare le definizioni già contenute nell'Accordo, è aggiunta la seguente lettera:

“q) “*confidi*”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti:

- i. all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del *TUB* o
- ii. nell'elenco previsto dall'articolo 112 del *TUB*, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010.”;

b) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

“Art. 14-bis.
(*Disciplina transitoria connessa all'emergenza Covid-19*)

1. In deroga a quanto previsto agli articoli 4 e 5 dell'Accordo sottoscritto in data 23 ottobre 2018, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale regione Calabria*, fino al 30 giugno 2022 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, intervenga, nell'ambito del regime di aiuti SA.56966-2020/N e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti della dotazione finanziaria della medesima sezione speciale, a copertura del 20 per cento della garanzia complessivamente rilasciata dal *Fondo*, rimanendo a carico del *Fondo* la copertura della rimanente quota dell'80 per cento, in relazione alle:

- a) operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*;
- b) operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*;
- c) operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *n*), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*;

2. Le operazioni finanziarie sostenute dalla *Sezione speciale regione Calabria*, in coerenza con le modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 apportate dal regolamento (UE) 2020/460, possono essere concesse ai *soggetti beneficiari*, a fronte di investimenti ovvero per esigenze di capitale circolante, anche qualora non connesse a un progetto di sviluppo aziendale ma ai fabbisogni

di liquidità derivanti dalla crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, fermo restando che l'operazione finanziaria deve essere, comunque, riferita alla sede principale, ovvero all'unità locale, ubicata sul territorio della *Regione*.

3. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo sottoscritto in data 23 ottobre 2018, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*.

4. Il presente articolo ha efficacia fino al 30 giugno 2022 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento del *Fondo* contenute nel decreto liquidità. Alla scadenza del predetto termine non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione del medesimo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.”

Art. 3.
(*Durata*)

1. Il presente Atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 4.
(*Testo coordinato dell'Accordo*)

1. È riportato, in allegato, il testo dell'Accordo coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto integrativo.

Il presente atto, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Roma,

per il Ministero dello sviluppo economico

dott. Giuseppe Bronzino

per il Ministero dell'economia e delle finanze

dott. Roberto Ciciani

per la Regione Calabria

dott. Francesco Venneri

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE CALABRIA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Carlo Sappino, nato a Roma il 12.07.1955 C.F. SPPCRL55L12H501V, Direttore generale per gli incentivi alle imprese (nel seguito, "MiSE-DGIAI"), domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma,

il Ministero dell'economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Giuseppe Maresca, Capo della Direzione VI – "Operazioni finanziarie- analisi di conformità con la normativa UE" del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

E

la Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Viale Europa Loc. Germaneto, codice fiscale numero 022053940793, rappresentata dal dott. Fortunato Varone nato a Catanzaro (CZ) il 21/02/1977, Dirigente Generale Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive,

VISTI

- a) il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito 'FESR') e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- b) il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- c) il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014, di integrazione al

- regolamento (UE) n. 1303/2013;
- d) il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - e) il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - f) l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità intraprese dall'Italia per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito 'fondi SIE') secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;
 - g) la delibera di Giunta regionale n. 445 del 11.10/2018, relativa all'individuazione del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese quale Organismo Intermedio per l'Azione 3.6.1 del POR FESR FSE Calabria 2014-2020;

PREMESSO CHE:

- a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- b) con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

- d) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;
- e) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti finanziamenti Nuova Sabatini) "possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo";
- f) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti Nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2016, n. 291, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle "condizioni

di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini;

- h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia;
- i) l'Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del POR FESR FSE Calabria 2014-2020 è finalizzata al potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci;
- j) la Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, ha completato e presentato al Comitato di Sorveglianza, in data 10/07/2018, la valutazione ex ante relativa allo strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione 3.6.1 del POR Calabria FSER FSE 2014-2020;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "*Consiglio di gestione*": il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) "*controgaranzia*": la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di

adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;

- c) “*decreto di riforma del Fondo*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, recante le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i “finanziamenti Nuova Sabatini” agli altri interventi del Fondo;
- d) “*decreto fund raising*”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- e) “*disposizioni operative*”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo”, adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- f) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;
- g) “*garanzia diretta*”: la garanzia concessa dal Fondo direttamente al soggetto finanziatore. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
- h) “*Gestore*”: il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall’Amministrazione Centrale in conformità con l’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) “*Organismo Intermedio*”: il Ministero dello sviluppo economico, riconosciuto, ai sensi dell’articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che agisce, ai sensi dell’articolo 2, sub) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita Convenzione di pari data;
- j) “*Parti*”: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione, firmatari del presente Accordo;
- k) “*PMI*”: le microimprese, piccole e medie imprese, così come definite dall’Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea;

- l) “*professionisti*”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
- m) “*Regione*”: la Regione Calabria;
- n) “*riassicurazione*”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;
- o) “*Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*”: la Sezione della Regione Calabria del Fondo, istituita ai sensi del presente Accordo e alimentata dai contributi versati dalla Regione;
- p) “*soggetti beneficiari*”: le PMI e i professionisti aventi la sede legale e almeno un’unità produttiva ubicate nel territorio della Regione;
- q) “*confidi*”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti:
 - iii. all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del *TUB* o
 - iv. nell’elenco previsto dall’articolo 112 del *TUB*, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni operative.

Art. 3. (*Contributi*)

1. Nell’ambito del Fondo, è istituita, ai sensi dell’articolo 2 del *decreto fund raising*, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, dotata di propria contabilità separata, nella quale confluiscono i fondi assegnati dal PO FESR FSE 2014-2020 per l’Obiettivo Tematico 3, Azione 3.6.1, per un corrispondente importo di euro 5.000.000 (cinquemilioni/00).

2. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* può essere ulteriormente integrata, in qualsiasi momento, su istanza della *Regione* in ragione dei tiraggi e dei fabbisogni fatti registrare dallo strumento finanziario, al fine di fornire un maggior sostegno ai *soggetti beneficiari* nell’accesso al credito.

3. I contributi sono versati dalla *Regione* in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. La prima quota, pari al 25% dei contributi di cui al comma 1, è versata, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Calabria 2014-2020 e il Ministero dello sviluppo economico per la delega, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di *Organismo Intermedio*, sul conto di contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse” intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest’ultimo riversata sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato “MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI”, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

5. Le successive quote dei contributi di cui al comma 1 sono versate dalla *Regione*, sul medesimo conto corrente di cui al comma 4, successivamente alla comunicazione inviata dal *Gestore* alla medesima *Regione* e alle altre *Parti*, con la quale viene data informazione del raggiungimento dei target di spesa ammissibile previsti dal richiamato articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e richiesto il pagamento intermedio.

Art. 4.

(Modalità di intervento della Sezione e soggetti beneficiari)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del *Fondo* e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le *disposizioni operative*, gli interventi della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* sono finalizzati al rafforzamento dell’intervento del *Fondo* in favore dei soggetti beneficiari.

2. Ai fini di cui al comma 1, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* opera, unitamente al *Fondo*, mediante interventi di *garanzia diretta*, di *riassicurazione* e di *controgaranzia*, incrementando le misure di garanzia del *Fondo* stabilite dal *decreto di riforma* del Fondo sulla base di quanto previsto all’articolo 5 del presente Accordo.

Art. 5.

(Misure di copertura della Sezione speciale)

1. Fermo restando il limite di importo massimo garantito previsto dal *decreto di riforma del Fondo*, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* interviene finanziando, ove possibile tenuto conto delle ordinarie misure di garanzia previste dal medesimo *decreto di riforma del Fondo*, l’incremento di copertura necessario a portare:

a) al 70 per cento la misura della *garanzia diretta* in favore dei soggetti beneficiari di “media dimensione”;

b) all’80 per cento la misura della *garanzia diretta* in favore dei soggetti beneficiari di “micro e piccola dimensione”, nonché dei *soggetti beneficiari*, anche se di “media dimensione”, rientranti nella definizione di “impresa femminile”, di “impresa sociale” o di “impresa artigiana”;

c) al 90 per cento la misura della *riassicurazione* e della connessa misura della controgaranzia, fatti salvi i casi in cui la misura della controgaranzia sia già fissata a un più alto valore dal decreto di riforma del Fondo, in favore di tutti i soggetti beneficiari.

Art. 6.

(Requisiti delle operazioni finanziarie)

1. Ai fini dell'ammissibilità all'intervento della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le operazioni finanziarie devono essere finalizzate al finanziamento:

a) di investimenti, anche già avviati alla data di presentazione della richiesta di garanzia, purché non siano materialmente completati o completamente realizzati entro la medesima data;

b) del capitale circolante connesso a progetti di sviluppo aziendale, come definito dalla nota EGESIF 14-0041-1 dell'11 febbraio 2015.

2. Non sono ammissibili all'intervento della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi.

3. Ai fini del rilascio della garanzia della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, gli investimenti o i progetti di cui al comma 1, a fronte dei quali è concessa l'operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del *soggetto beneficiario*, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio regionale.

Art. 7.

(Avvio dell'operatività)

1. L'avvio dell'operatività della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* è subordinato alle due seguenti condizioni:

a) avvenuto accreditamento dei contributi relativi alla prima quota, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4;

b) entrata in vigore delle "condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo" di cui all'articolo 12, comma 1, del *decreto di riforma del Fondo*.

2. Verificate entrambe le condizioni di cui al comma 1, l'avvio dell'operatività è disposto con comunicazione del *Gestore* alle *Parti*. Dell'avvio dell'operatività della *Sezione speciale* è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it), del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), i cui Enti provvederanno ognuno per la propria competenza.

Art. 8.

(*Accantonamenti per il rischio*)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* il *Gestore* opera, a valere sulla medesima Sezione, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio applicando la misura prevista, in relazione alla medesima operazione finanziaria, per il *Fondo*, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il *Consiglio di gestione*, ai fini della sana e prudente gestione della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020* e del *Fondo*, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, può deliberare, su proposta del *Gestore*, più elevate misure di accantonamento a valere sulla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, in ragione dei livelli effettivi di rischiosità associati agli impieghi della medesima Sezione.

Art. 9.

(*Gestione della Sezione*)

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, il *Gestore* ne dà immediata comunicazione alla *Regione* e al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte della *Regione*, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, dandone immediata comunicazione alle *Parti*.

Art. 10.

(*Compensi per la gestione*)

1. Per la gestione della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* sono riconosciute al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima Sezione speciale e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 13, commi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 12 del medesimo regolamento.

2. Alla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* non sono imputati costi di gestione. Tali costi, ancorché totalmente o parzialmente imputabili a operazioni finanziarie garantite dalla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, sono posti interamente a carico della dotazione finanziaria

del Fondo.

Art. 11.

(Liquidazione delle perdite)

1. La *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite nella misura della percentuale di garanzia dalla stessa rilasciata e nel limite dell'importo massimo garantito dalla medesima Sezione. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* copre:

a) nel caso di *garanzia diretta*, l'ammontare dell'esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario;

b) nel caso di garanzia prestata a un garante di primo livello, la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore (*riassicurazione*), ovvero la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore qualora il garante di primo livello non sia in grado di adempiere, nei confronti del soggetto finanziatore, l'obbligazione di garanzia (*controgaranzia*).

2. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del Fondo.

Art. 12.

(Attività di monitoraggio della Sezione Speciale)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, quale Organismo intermedio provvede alla trasmissione alla Banca Dati Unitaria dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (BDU-IGRUE), secondo il tracciato PUC 2014-2020, dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento delle iniziative finanziate con risorse della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020* per i successivi adempimenti di validazione da parte dell'Autorità di Gestione e nel rispetto delle previsioni del sistema nazionale di monitoraggio bimestrale per il conferimento dei dati.

2. L'Autorità di Gestione riceve, entro il termine che sarà indicato nell'ambito di specifiche comunicazioni, comunque non inferiore a trenta giorni, le informazioni eventualmente richieste ai sensi della normativa nazionale e comunitaria relative alle azioni delegate, ivi comprese quelle necessarie per elaborare la Relazione di Attuazione Annuale del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché la relazione specifica di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, da redigere secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) n.821/2014.

3. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico quale *Organismo Intermedio*, il *Consiglio di gestione*, attraverso il *Gestore*, informa le *Parti* circa l'andamento della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020* mediante la trasmissione di report sull'operatività della Sezione speciale, secondo modalità e tempistiche concordate tra Ministero dello sviluppo economico e la *Regione*.

4. I report di cui al comma 3 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, alle sofferenze e alle perdite.

Art. 13.

(Disposizioni per la liquidazione della Sezione Speciale)

1. Le risorse che risultano impegnate alla data di chiusura del periodo di ammissibilità della spesa del POR FESR FSE Calabria 2014 – 2020 e che si renderanno disponibili successivamente alla predetta data, potranno, previo accordo con l'amministrazione regionale, essere impiegate dal *Gestore* per fornire nuove garanzie in favore dei *sogetti beneficiari*, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Le risorse della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* che, alla fine del periodo di ammissibilità della spesa del POR FESR FSE Calabria 2014 – 2020, non dovessero risultare impegnate, sono restituite alla *Regione*, con modalità e termini definiti tra le medesime *Parti*.

Art. 14.

(Foro competente)

1. Per eventuali controversie relative al presente Accordo è competente il Foro di Roma.

Art. 14-bis.

(Disciplina transitoria connessa all'emergenza Covid-19)

1. In deroga a quanto previsto agli articoli 4 e 5 dell'Accordo sottoscritto in data 23 ottobre 2018, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale regione Calabria*, fino al 30 giugno 2022 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, intervenga, nell'ambito del regime di aiuti SA.56966-2020/N e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti della dotazione finanziaria della medesima sezione speciale, a copertura del 20 per cento della garanzia complessivamente rilasciata dal *Fondo*, rimanendo a carico del *Fondo* la copertura della rimanente quota dell'80 per cento, in relazione alle:

- a) operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-bis;

- b) operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*;
- c) operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *n*), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*;

2. Le operazioni finanziarie sostenute dalla *Sezione speciale regione Calabria*, in coerenza con le modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 apportate dal regolamento (UE) 2020/460, possono essere concesse ai *soggetti beneficiari*, a fronte di investimenti ovvero per esigenze di capitale circolante, anche qualora non connesse a un progetto di sviluppo aziendale ma ai fabbisogni di liquidità derivanti dalla crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, fermo restando che l'operazione finanziaria deve essere, comunque, riferita alla sede principale, ovvero all'unità locale, ubicata sul territorio della *Regione*.

3. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo sottoscritto in data 23 ottobre 2018, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*.

4. Il presente articolo ha efficacia fino al 30 giugno 2022 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento del *Fondo* contenute nel decreto liquidità. Alla scadenza del predetto termine non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione del medesimo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

per il Ministero dello sviluppo economico

dott. Carlo Sappino

per il Ministero dell'economia e delle finanze

dott. Giuseppe Maresca

per la Regione Calabria

dott. Fortunato Varone